



**CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI
DI BOLOGNA**

Palazzo di Giustizia –
Piazza dei Tribunali, 4 – 40124 Bologna –
Tel. 051 58.22.09 r.a. 051 58.21.57 – Fax 051 58.37.02
www.ordineavvocatibologna.net - E-mail: info@ordineavvocatibologna.net

Bologna, 27 giugno 2019

Oggetto: convocazione delle elezioni di rinnovo del Consiglio dell'Ordine e del Comitato Pari Opportunità

Gentili Colleghi,

comunico che, nell'adunanza del 19 giugno scorso, il Consiglio dell'Ordine ha deliberato quanto segue:

“Il Consiglio, all'esito della discussione,

rilevato

- che in data 18 giugno 2019 si è svolta innanzi alla Corte Costituzionale l'udienza di discussione sulla questione di legittimità costituzionale *“delle norme di cui all'art. 3 co. 3 secondo periodo della legge n. 113 del 12 luglio 2017 e all'art. 11 quinquies del d.l. n. 135 del 14 dicembre 2018, come inserito dalla legge di conversione n. 12 del 13 febbraio 2019”*;

- che nella stessa giornata, nell'attesa del deposito della decisione (a tutt'oggi non ancora depositata), la Corte Costituzionale ha emesso il seguente comunicato stampa: *“la Corte Costituzionale si è riunita oggi in camera di consiglio per discutere le questioni sollevate dal Consiglio Nazionale Forense sulla legittimità costituzionale del divieto del terzo mandato consecutivo dei componenti dei Consigli circondariali forensi, previsto dalla legge n. 113/2017. In attesa del deposito della sentenza, l'Ufficio stampa della Corte fa sapere che al termine della discussione le questioni sono state dichiarate non fondate. La Corte ha escluso che il divieto in questione – che comunque consente la ricandidabilità dopo un quadriennio di sosta – violi il diritto di elettorato passivo degli iscritti e ha considerato che la norma censurata realizza un ragionevole bilanciamento con le esigenze di rinnovamento e di parità nell'accesso alle cariche forensi”*;

- che la decisione della Corte Costituzionale esaurisce l'iter inaugurato con la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 32781/2018, pubblicata il 19 dicembre 2018, proseguito dapprima con il d.l. n. 2 dell'11 gennaio 2019 (recante *“Misure urgenti e indifferibili per il rinnovo dei Consigli degli Ordini circondariali forensi”*) e poi con la legge n. 12 dell'11



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA

Palazzo di Giustizia –
Piazza dei Tribunali, 4 – 40124 Bologna –
Tel. 051 58.22.09 r.a. 051 58.21.57 – Fax 051 58.37.02
www.ordineavvocatibologna.net - E-mail: info@ordineavvocatibologna.net

febbraio 2019 (di conversione, con modificazioni, del d.l. n. 135 del 14 dicembre 2018, cd. “decreto semplificazioni”);

- che pertanto, all’esito della pronuncia della Corte Costituzionale, è confermato il disposto dell’art. 11 *quinquies* (“*Interpretazione autentica dell’art. 3 co. 3 secondo periodo della legge n. 113 del 12 luglio 2017 e proroga del termine di cui all’art. 27 co. 4 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012*”) della legge n. 12 dell’11 febbraio 2019, il quale stabilisce che:

“1. l’art. 3 co. 3 secondo periodo della legge n. 113 del 12 luglio 2017 si interpreta nel senso che, ai fini del rispetto del divieto di cui al predetto periodo, si tiene conto dei mandati espletati, anche solo in parte, prima della sua entrata in vigore, compresi quelli iniziati anteriormente all’entrata in vigore della legge n. 247 del 31 dicembre 2012. Resta fermo quanto previsto dall’art. 3 co. 3 terzo periodo e 4 della legge n. 113 del 12 luglio 2017;

2. per il rinnovo dei Consigli degli Ordini circondariali degli Avvocati scaduti il 31 dicembre 2018, l’Assemblea di cui all’art. 27 co. 4 secondo periodo della legge n. 247 del 31 dicembre 2012 si svolge entro il mese di luglio 2019”;

- che occorre dunque procedere, alfine, alla convocazione delle elezioni di rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna;

- che, tenuto conto del termine di trenta giorni per la convocazione delle elezioni previsto dall’art. 6 co. 1 della legge n. 113 del 12 luglio 2017, le operazioni elettorali non potrebbero in ogni caso svolgersi prima dell’ultima settimana del mese di luglio 2019;

- che questo Consiglio valuta come prevalente l’interesse di vedere assicurato a tutti gli iscritti il proprio diritto di elettorato, sia attivo che passivo, dovendosi di conseguenza ritenere prioritaria la garanzia della più ampia partecipazione possibile al voto da parte degli iscritti all’Ordine Forense di Bologna;

- che tale garanzia non potrebbe essere verosimilmente assicurata da operazioni elettorali fissate nell’ultima settimana del mese di luglio, nell’imminenza del periodo feriale;

- che il termine *“entro il mese di luglio 2019”* come sopra previsto dall’art. 2 della legge n. 12 dell’11 febbraio 2019 ha modificato, in via eccezionale, il termine previsto all’art. 27 co. 4 secondo periodo della legge n. 247 del 31 dicembre 2012, il quale prescrive che *“l’Assemblea per la elezione del Consiglio si svolge, per il rinnovo normale, entro il mese di gennaio successivo alla scadenza”;*



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA

Palazzo di Giustizia –
Piazza dei Tribunali, 4 – 40124 Bologna –
Tel. 051 58.22.09 r.a. 051 58.21.57 – Fax 051 58.37.02
www.ordineavvocatibologna.net - E-mail: info@ordineavvocatibologna.net

-
- che già nella vigenza della normativa previgente di cui al d.lgs. lgt. n. 382 del 23 novembre 1944 (come modificato dal d.l. n. 35 del 14 marzo 2005, convertito in legge con modificazioni dalla legge n. 80 del 14 maggio 2005), il Consiglio Nazionale Forense aveva statuito, con la sentenza n. 118 del 6 dicembre 1990, che *“il termine previsto dall’art. 3 d.l.l. 23 novembre 1944, n. 382 per la convocazione dell’Assemblea elettorale forense ha carattere ordinatorio e non è prescritto a pena di nullità: il principio è stato affermato da questo Consiglio Nazionale Forense con la sentenza 12 maggio 1960”*;
 - che, oltre al precedente del 12 maggio 1960 espressamente richiamato nella sentenza citata (pubblicata in *Rassegna Forense*, 1969, 539), il medesimo principio è stato ribadito dal Consiglio Nazionale Forense anche con la sentenza dell’11 marzo 1966 (pubblicata in *Rassegna Forense*, 1968, 249), la quale ha confermato che *“non determina la nullità delle elezioni il fatto che le stesse si siano protratte oltre il mese di gennaio”*;
 - che il termine di cui all’art. 2 della legge n. 12 dell’11 febbraio 2019 non è espressamente qualificato dalla legge come perentorio;
 - che appare opportuno, per le ragioni di cui sopra, fissare le operazioni elettorali nel prossimo mese di settembre, dovendosi ovviamente escludere la possibilità di convocarle, per le medesime rafforzate ragioni, nel mese di agosto;
 - che la ditta fornitrice del sistema di voto elettronico ha comunicato la propria disponibilità per le date come di seguito indicate;
 - che l’art. 9 co. 1 del Regolamento sul Comitato Pari Opportunità del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna prevede che le elezioni di rinnovo dello stesso debbano essere tenute *“in concomitanza”* con le elezioni di rinnovo del Consiglio dell’Ordine;

delibera

a) quanto alle elezioni di rinnovo del Consiglio dell’Ordine:

- 1) di determinare in 21 il numero complessivo dei componenti del Consiglio dell’Ordine da eleggere, ai sensi dell’art. 28 della legge n. 247/2012;
- 2) di convocare l’Assemblea degli iscritti prevista dall’art. 5 della legge n. 113/2017, al giorno lunedì 23 settembre 2019, alle ore 12, in prima convocazione, presso la sede del Consiglio dell’Ordine a Palazzo Baciocchi, in Piazza dei Tribunali 4, e al giorno **martedì 24 settembre 2019, dalle ore 9 alle 10**, in seconda convocazione, presso la sede del Consiglio dell’Ordine a Palazzo Baciocchi, in Piazza dei Tribunali 4, in entrambi i casi con il seguente ordine del



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA

Palazzo di Giustizia –
Piazza dei Tribunali, 4 – 40124 Bologna –
Tel. 051 58.22.09 r.a. 051 58.21.57 – Fax 051 58.37.02
www.ordineavvocatibologna.net - E-mail: info@ordineavvocatibologna.net

giorno: 1) elezioni dei componenti del Consiglio dell'Ordine e del Comitato Pari Opportunità per il mandato 2019-2022; 2) varie ed eventuali; la partecipazione all'Assemblea non attribuisce crediti formativi;

3) a maggioranza, di stabilire che le operazioni di voto si svolgeranno nelle giornate di martedì 24, mercoledì 25, giovedì 26, dalle ore 9 alle 18, e venerdì 27 settembre 2019, dalle ore 9 alle 14, presso la sede del Consiglio dell'Ordine;

4) di fissare alle ore 12 del 10 settembre 2019 il termine ultimo, a pena di irricevibilità, per la presentazione, presso la sede del Consiglio dell'Ordine, delle candidature esclusivamente individuali, mediante deposito di dichiarazione sottoscritta dall'interessato e resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000 (art. 8 co. 2 della legge n. 113/2017);

5) di segnalare che *“hanno diritto al voto gli avvocati che risultano iscritti negli albi e negli elenchi dei dipendenti degli enti pubblici e dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno e nella sezione speciale degli avvocati stabiliti, il giorno antecedente l'inizio delle operazioni elettorali. Sono esclusi dal diritto di voto gli avvocati per qualunque ragione sospesi dall'esercizio della professione”* (art. 3 co. 2 della legge n. 113/2017) e che *“sono eleggibili gli iscritti che hanno diritto di voto, che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento”* (art. 3 co. 3 della legge n. 113/2017);

6) di confermare che le operazioni di voto si svolgeranno mediante espressione di voto elettronico, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 113/2017;

7) di prevedere che ciascun elettore potrà esprimere un numero di voti non superiore ai due terzi del numero dei Consiglieri da eleggere, cioè non superiore a 14; e che, ai sensi dell'art. 10 co. 5 della legge n. 113/2017, tale numero massimo di voti potrà essere espresso solamente se gli avvocati votati appartengano ai due generi e se a quello meno rappresentato sia attribuito almeno un terzo del numero massimo di voti esprimibili, pari quindi a 5, come previsto dalla tabella “A” allegata alla stessa legge;

8) di invitare gli iscritti – con anzianità di iscrizione all'Albo non inferiore a cinque anni e che non siano candidati – che intendano manifestare la propria disponibilità a fare parte della Commissione Elettorale a darne comunicazione tramite pec all'indirizzo



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA

Palazzo di Giustizia –
Piazza dei Tribunali, 4 – 40124 Bologna –
Tel. 051 58.22.09 r.a. 051 58.21.57 – Fax 051 58.37.02
www.ordineavvocatibologna.net - E-mail: info@ordineavvocatibologna.net

consiglio@ordineavvocatibopec.it entro le ore 12 del 10 settembre 2019; la designazione dei componenti della Commissione Elettorale verrà effettuata mediante sorteggio tra gli iscritti che avranno manifestato la propria disponibilità, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 113/2017;

9) ai sensi degli artt. 5 co. 2 e 6 della legge n. 113/2017, di affiggere nei locali della sede del Consiglio dell'Ordine e negli uffici giudiziari la presente delibera, di darne comunicazione al Consiglio Nazionale Forense, di pubblicarla nel sito internet dell'Ordine, e di trasmettere mediante posta elettronica certificata l'avviso di convocazione dell'Assemblea e delle elezioni a tutti gli iscritti aventi diritto al voto, almeno trenta giorni prima della data fissata per le elezioni, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 113/2017;

. . .

b) quanto alle elezioni di rinnovo del Comitato Pari Opportunità:

1) di segnalare che i componenti del Comitato Pari Opportunità sono nove, di cui otto da eleggere più uno che dovrà essere successivamente designato dal Consiglio dell'Ordine fra i propri membri; al proprio interno, il Comitato Pari Opportunità eleggerà il Presidente ed il Segretario, che fungerà anche da Vice Presidente (art. 2 del Regolamento approvato dal Consiglio dell'Ordine in data 7 luglio 2014);

2) a maggioranza, di convocare le elezioni nelle giornate di **martedì 24, mercoledì 25, giovedì 26, dalle ore 9 alle 18, e venerdì 27 settembre 2019, dalle ore 9 alle 14**, presso la sede del Consiglio dell'Ordine;

3) di fissare alle **ore 12 del 14 settembre 2019** il termine ultimo, a pena di irricevibilità, per la presentazione (anche tramite pec), presso la sede del Consiglio dell'Ordine, delle candidature esclusivamente individuali, mediante dichiarazione sottoscritta dall'interessato e resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000 (art. 8 co. 2 della legge n. 113/2017);

4) di segnalare che hanno diritto di voto tutti gli avvocati iscritti all'Albo, negli Elenchi e Sezioni speciali dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, alla data di scadenza del deposito delle candidature; sono esclusi dal diritto di voto gli avvocati per qualunque ragione sospesi dall'esercizio della professione; sono eleggibili gli iscritti che hanno diritto di voto e che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento (art. 9 del Regolamento);



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA

Palazzo di Giustizia –
Piazza dei Tribunali, 4 – 40124 Bologna –
Tel. 051 58.22.09 r.a. 051 58.21.57 – Fax 051 58.37.02
www.ordineavvocatibologna.net - E-mail: info@ordineavvocatibologna.net

-
- 5)** di prevedere che, nel caso in cui l'elettore voglia esprimere un numero di voti non superiore ai due terzi dei componenti da eleggere, ovvero cinque, almeno un voto dovrà essere del genere meno rappresentato (art. 10 co. 5 della legge n. 113/2017);
- 6)** di confermare che le operazioni di voto si svolgeranno a mezzo di schede timbrate e vistate da un componente del seggio elettorale (non si darà luogo a votazione elettronica) (art. 9 del Regolamento);
- 7)** ai sensi degli artt. 5 co. 2 e 6 della legge n. 113/2017, di affiggere nei locali della sede del Consiglio dell'Ordine e negli uffici giudiziari la presente delibera, di darne comunicazione al Consiglio Nazionale Forense, di pubblicarla nel sito internet dell'Ordine, e di trasmettere mediante posta elettronica certificata l'avviso di convocazione dell'Assemblea e delle elezioni a tutti gli iscritti aventi diritto al voto, almeno trenta giorni prima della data fissata per le elezioni, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 113/2017;
- 8)** di invitare il Comitato Pari Opportunità in carica a designare, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento, entro il 10 settembre 2019, i quattro componenti del seggio elettorale che dovranno affiancare il Presidente del Consiglio dell'Ordine nel seggio.”

Con saluti cordiali



f.to il Presidente
(avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli)